



Colline Moreniche del Garda

Associazione per la promozione turistica

S T A T U T O

Come da deliberazione dell'Assemblea generale del 27/03/2013

Art. 1 Denominazione e natura giuridica

E' costituita una **Associazione per la promozione turistica** territoriale denominata “**COLLINE MORENICHE del GARDA**”, con sede in Solferino. L'**Associazione** è a carattere volontaristico e senza fini di lucro, persegue gli scopi associativi avvalendosi della collaborazione di volontari, delle Pro-Loco e di altre associazioni di volontariato, operanti nell'area morenica, oltre che di collaborazioni professionali o di altro genere qualora se ne ravvisasse la necessità. L'Associazione è stata fondata con atto costitutivo in data 15/10/1987 dai Comuni di Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Medole, Monzambano, Ponti sul Mincio, Pozzolengo, Solferino, Volta Mantovana, dalla Provincia di Mantova e dalla Società Solferino e San Martino.

Art. 2 Scopi e finalità sociali

Gli scopi dell'**Associazione** sono:

- a) favorire lo sviluppo dell'attività turistica del territorio morenico mediante la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale ed enogastronomico dei Comuni e delle località facenti parte della **Associazione**;
- b) promuovere iniziative, anche poliennali, atte a favorire una sempre maggiore conoscenza dell'area morenica, attraverso la pubblicazione di notizie promozionali su itinerari turistici legati alla storia, all'arte, al sacro, all'ambiente, nonché su convegni e qualsiasi evento culturale importante che si realizzi sul territorio morenico;
- c) promuovere e coordinare le iniziative di interesse sovracomunale, attivate autonomamente dai soci;
- d) patrocinare ed eventualmente collaborare nella realizzazione di eventi sportivi o altro, organizzati da altri Enti o Organismi del territorio, che abbiano anche la finalità di promozione delle bellezze paesaggistiche e naturali del territorio morenico;
- e) collaborare con lo IAT Alto Mantovano nell'informare sulla possibilità residenziale e di ristorazione nel territorio, in occasione di convegni nelle città vicine alla zona delle colline moreniche del Garda e durante gli eventi sul territorio stesso;
- f) favorire la formazione di professionalità sulla conoscenza del territorio morenico a fini promozionali e turistici, attraverso la collaborazione con enti e istituti scolastici e universitari.

Art. 3 Composizione

Possono fare parte dell'**Associazione** i Comuni e le Province rientranti nella definizione territoriale di cui al successivo art. 4, come dettagliato nell'allegato “A” di cui all'art. 14.

Possono aderire all'**Associazione** tutti gli **Enti, Consorzi, Associazioni ed Organismi** in genere, che operano nel settore del turismo, della cultura, dell'agroalimentare, dell'enogastronomia, del commercio e dell'artigianato e della promozione turistica nell'ambito del territorio dei soci.

L'ammissione di nuovi soci e/o nuovi aderenti sarà deliberata dall'Assemblea con la maggioranza prevista per le materie statutarie, su proposta del Consiglio direttivo. L'elenco dei soci figura nell'Allegato “A” al presente Statuto, che stabilisce anche le quote associative.

Art. 4 Territorio

Il Territorio di riferimento dell' **Associazione** è quello delimitato: ad Est, dalla Valle del fiume Mincio (con possibilità di essere esteso alle "Terre Moreniche" veronesi); ad Ovest, dal fiume Chiese; a Sud, dalla zona pedecollinare degradante verso la pianura padana; a Nord, dal tratto della ferrovia Ferdinandea "Peschiera – Desenzano" (con possibilità di estensione alle colline di Lonato fino alla Valtenesi).

Art. 5 Organi dell'Associazione

Sono Organi dell' **Associazione**:

- a) **l'Assemblea Generale;**
- b) **il Consiglio Direttivo;**
- c) **il Presidente e il Vicepresidente;**
- d) **il Tesoriere;**
- e) **il Revisore dei conti.**

Art. 6 Assemblea Generale

- a) L'Assemblea Generale è composta dai seguenti rappresentanti di Comuni, Enti, Associazioni, Consorzi, Organismi:
I – per ogni **Comune** socio, 3 membri così individuati:
 - il Sindaco o un suo delegato;
 - un rappresentante nominato dal Sindaco e designato dalla Pro-Loco o altra Associazione afferente al turismo;
 - un rappresentante nominato dal Sindaco e designato tra gli operatori economici del territorio comunale;II – per ogni **Provincia** socia, un numero di membri così individuato:
 - il Presidente o un suo delegato;
 - un rappresentante nominato dal Presidente, che sia espressione della realtà turistico-culturale del territorio, purché la Provincia abbia associati almeno tre Comuni;
 - un ulteriore rappresentante come sopra, purché la Provincia abbia associati almeno sei Comuni;III – per ogni Ente, Consorzio, Associazione, Organismo aderente:
 - un rappresentante nominato dal medesimo soggetto;
- b) E' consentito l'ingresso nell'Associazione ai Comuni con porzioni di territorio, se tali porzioni hanno caratteristiche riconducibili all'area morenica di cui all'art. 4. In questi casi i Comuni hanno comunque diritto di rappresentanza come espresso alla lettera a) del presente articolo, versando una quota sociale non inferiore a quella del Comune più piccolo;
- c) I componenti l'Assemblea durano in carica dall'insediamento fino alla decadenza delle Amministrazioni che rappresentano.
- d) L'Assemblea Generale è convocata in via ordinaria due volte l'anno, indicando la sede della convocazione. E' inoltre convocata quando il Presidente lo ritenga necessario. La convocazione può avvenire altresì su richiesta scritta, rivolta al Presidente, di almeno un terzo dei suoi membri in carica o su richiesta scritta e motivata, sempre rivolta al Presidente, da parte del Consiglio Direttivo. Le convocazioni sono inviate a mezzo raccomandata oppure con e-mail con conferma di ricevuta, almeno dieci giorni prima della riunione. Nei casi urgenti l'Assemblea può essere convocata con tre giorni di preavviso. Gli inviti di convocazione devono sempre prevedere la seconda convocazione. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti l'Assemblea in carica. La seconda convocazione potrà aver luogo anche nella medesima giornata della prima convocazione e sarà valida con qualsiasi numero di partecipanti, potendo validamente deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo che sulle materie statutarie.
- e) Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, se assente, del Vicepresidente, cui spetta fare constatare la validità della seduta stessa. Viene redatto verbale nel quale vengono inserite le deliberazioni adottate ed eventuali affari importanti trattati, ed è apposta, in calce, la firma del verbalizzante e di chi presiede l'Assemblea.

Art. 7 Potere operativo dell'Assemblea Generale

L'**Assemblea Generale**, garante del perseguimento delle finalità generali dell'**Associazione**, agisce per il raggiungimento degli scopi e dei fini sociali, ed in particolare:

- a) elegge al suo interno, con votazioni distinte (o con modalità stabilite dall'Assemblea stessa), a scrutinio segreto, il Presidente ed il Vicepresidente, scelti tra i nomi proposti dai Soci, i quali sono, automaticamente, parte del Consiglio Direttivo;
- b) elegge tra i propri membri i componenti del Consiglio Direttivo, col vincolo che in esso sia rappresentato ogni Comune e Provincia con un solo membro, procedendo alla votazione con le modalità che stabilirà l'Assemblea stessa;
- c) elegge nel Consiglio Direttivo un solo rappresentante fra i membri indicati dagli organismi aderenti all'Associazione di cui all'art. 6, lettera a), capo III, purché essi non siano inferiori a sei;
- d) elegge un organo di revisione dei conti individuato anche tra i membri dell'Assemblea stessa;
- e) approva i programmi annuali e pluriennali delle attività elaborati dal Consiglio Direttivo con il rispettivo bilancio di previsione;
- f) approva il conto consuntivo annuale dell'**Associazione** entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno;
- g) delibera le operazioni finanziarie che impegnino il bilancio per più di un esercizio;
- h) delibera, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti, ogni modifica al proprio statuto;
- i) delibera, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti, l'ingresso di nuovi soci o le nuove adesioni e ne fissa il contributo annuo come da allegato A;
- j) delibera l'esclusione dei membri morosi, ai sensi dell'Art. 14.

Art. 8 Consiglio Direttivo

a) il Consiglio Direttivo è composto dai membri eletti dall'Assemblea Generale, di cui all'art. 7 lettere a), b) e c). Essi rimangono in carica finché sono componenti dell'Assemblea generale. Presidente e Vicepresidente dell'Associazione lo sono anche del Consiglio Direttivo;

b) gli aderenti all'Associazione, se non sono inferiori a sei componenti, sono rappresentati nel Consiglio Direttivo da un unico membro eletto dall'Assemblea Generale, come specificato all'art. 7 lettera c);

c) i componenti che su deliberazione del Direttivo si rechino in missione fuori dal territorio morenico per conto dell'**Associazione**, compete un rimborso delle spese documentate;

d) i componenti del Consiglio Direttivo che non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Direttivo, senza giustificato motivo, decadono dalla carica. In caso di dimissioni, decadenza, l'Assemblea Generale provvederà alla surroga, come previsto alla lettera a).

e) il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente che lo convoca secondo necessità, comunque almeno una volta al trimestre. Le convocazioni sono inviate a mezzo fax oppure con e-mail con conferma di ricevuta, almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi urgenti il Consiglio può essere convocato con le medesime modalità almeno quarantotto ore prima della riunione;

f) le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti;

g) tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o se assente del Vicepresidente, cui spetta far constatare la validità della seduta stessa;

h) delle deliberazioni adottate e degli affari trattati è redatto verbale, firmato dallo stesso verbalizzante e da chi presiede la seduta.

Art. 9 Potere e responsabilità del Consiglio Direttivo

Il **Consiglio Direttivo**, responsabile della gestione complessiva dell'**Associazione**, predispose i bilanci e gli atti previsionali, delibera su quanto di sua competenza e precisamente:

a) sull'ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti della disponibilità complessiva del bilancio di previsione annuale;

b) sulla predisposizione dei programmi annuali e pluriennali di investimenti e di iniziative da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea Generale;

c) sulla stesura bilancio consuntivo;

d) sulla stesura del bilancio preventivo da redigere preferibilmente entro il 31 dicembre (per l'anno successivo);

e) sul coordinamento dei comitati di studio, di organizzazione e di realizzazione di eventi e/o manifestazioni a carattere ricorrente;

f) sulla verifica dei risultati economici e qualitativi delle iniziative e delle manifestazioni realizzate;

g) sulla nomina e sugli indirizzi al personale incaricato dall'Associazione;

h) sulla nomina, tra i membri del Consiglio Direttivo, del Tesoriere che dura in carica 3 anni e può essere rieletto compatibilmente con la durata della sua carica di consigliere.

Art. 10 Presidente e Vicepresidente

- a) il Presidente, eletto dall'Assemblea Generale, ha la legale rappresentanza dell'**Associazione**, la firma delle riscossioni; a lui compete la convocazione e la presidenza dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, cura gli interessi dell'**Associazione** ed ha la responsabilità della attuazione delle iniziative disposte dal Consiglio Direttivo;
- b) il Vicepresidente, eletto dall'Assemblea Generale, oltre che sostituire il Presidente durante la sua assenza o impedimento, collabora con lo stesso nello svolgimento delle attività operative necessarie al buon funzionamento dell'**Associazione**, di concerto con il Presidente;
- c) il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica tre anni dalla loro elezione e possono essere confermati fino a rimanervi per un massimo complessivo di 6 anni consecutivi. In caso di rinnovo dell'amministrazione comunale di riferimento, il Presidente rimane in carica nel pieno delle proprie funzioni sino all'elezione di un nuovo Presidente o alla propria rielezione da parte dell'Assemblea;
- d) il Presidente o il Vicepresidente autorizzano le riscossioni e sottoscrivono le eventuali convenzioni che le determinano;
- e) nei casi di necessità indifferibile, il Presidente può sostituirsi al Consiglio Direttivo, informando il Vicepresidente, sottoponendo il provvedimento a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio Direttivo;
- f) al Presidente e al Vicepresidente, per l'esercizio delle loro funzioni, spetta un rimborso delle spese documentate in relazione alle loro funzioni di rappresentanza, di azione e di partecipazione ad eventi che interessano l'**Associazione** e la promozione del suo territorio. Il tetto dei rimborsi spese non deve superare quanto stabilito dall'Assemblea Generale in concomitanza con l'approvazione del bilancio preventivo annuale.

Art. 11 Il Tesoriere e il Revisore dei conti

- a) Il Tesoriere si occupa della gestione contabile dell'**Associazione** e autorizza i mandati di pagamento di concerto con la Direzione dell'ufficio amministrativo, siglando le ricevute di pagamento;
- b) la gestione contabile è sottoposta alla vigilanza di un organo di revisione dei conti. Ad esso spetta esaminare il conto della gestione, nelle forme che la legge dispone, e redigere il parere con relazione ad ogni rendiconto consuntivo prima che sia sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Art. 12 Ufficio amministrativo di direzione e segreteria

- a) **la direzione** dell'Associazione è affidata a personale qualificato, il quale deve provvedere al funzionamento efficiente dell'organismo associativo e ricercare forme di finanziamento per la programmazione delle varie attività. E' compito specifico del Direttore indagare le possibilità di collaborazione con tutte le Istituzioni o Enti afferenti all'ambito turistico o culturale, per sottoporle agli organi dell'**Associazione**. Il Direttore, di concerto con il Tesoriere, sovrintende alla tenuta dei registri contabili, alla redazione dei bilanci consuntivo e preventivo, al controllo dei rimborsi spese ed al buon funzionamento dell'ufficio;
- b) **la segreteria** si occupa della stesura dei verbali di Assemblea generale e del Consiglio direttivo, della gestione di tutti gli atti di segreteria, della redazione dei verbali e delle incombenze burocratiche e tecniche per le quali sia incaricata dal Direttore o dal Presidente;
- c) **l'amministrazione** generale dell'Associazione ha nel Presidente, che ne è legale rappresentante il primo responsabile di fronte agli organi statutari ed ai soci e nel Direttore il titolare della gestione operativa.

Art. 13 Finanziamenti

L'**Associazione** provvede alla propria attività con i seguenti proventi:

- a) quota associativa annuale ordinaria di Comuni, Province soci ed Enti, Consorzi, Associazioni, Organismi aderenti, da versare preferibilmente entro il 30 marzo;
- b) contributi straordinari di Comuni, Enti ed Organismi pubblici e privati;
- c) proventi da manifestazioni ed iniziative promozionali;
- d) fondi istituzionali per progetti di rilevante importanza;
- e) donazioni e sponsorizzazioni.

Art. 14 Riparto dei Contributi

Il contributo ordinario annuale complessivo è stabilito nell'allegato "A" al presente Statuto ed è così composto:

- a) una quota a carico dei Comuni soci: essa è suddivisa fra gli stessi, oltre che sulla base di un contributo fisso uguale per tutti, in proporzione al peso di ciascuno sulla base dei residenti, dei posti tavola e dei posti letto esistenti sul territorio comunale, ottenuta moltiplicando i coefficienti stabiliti con i dati di riferimento come precisato dall'allegato "A";
- b) per i Comuni soci per porzioni di territorio sono previste: l'intera quota fissa; il numero di residenti nella porzione di territorio inserito; il numero dei posti tavola e dei posti letto dell'intero territorio comunale. La quota totale dovrà risultare maggiore o uguale alla quota del Comune più piccolo;
- c) una quota fissa a carico delle Province associate, ottenuta sommando le quote fisse dei propri Comuni Soci e moltiplicando per due, come ben evidenzia l'allegato "A";
- d) una quota fissa a carico delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura associate, ottenuta sommando le quote fisse dei Comuni del proprio territorio di competenza associate;
- e) una quota fissa, di adesione, a carico di Enti, Consorzi, Associazioni ed Organismi aderenti, pari alla quota fissa dei singoli Comuni; ogni aderente all'**Associazione** ha diritto di utilizzare sulla propria depliantistica, il logo dell'**Associazione** e di convenzionarsi con la stessa nella realizzazione di progetti di risonanza nazionale;

L'Allegato "A" al presente statuto è il documento che determina la quota associativa ordinaria per soci e aderenti dell'**Associazione**. La sua modifica strutturale rientra nella materia statutaria, mentre il contenuto degli importi e coefficienti rientrano nel potere operativo del Consiglio Direttivo e prevede la ratifica dell'Assemblea. Ogni bilancio deve essere corredato da copia dell'Allegato "A".

Il mancato versamento di due quote annuali, previste dall'allegato "A", (della quota sociale o della quota di adesione) sarà motivo di esclusione dalla **Associazione**.

Art. 15 Recesso o Esclusione degli Associati

E' previsto il diritto di recesso da parte dei singoli associati o aderenti, previa comunicazione al Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre per l'anno successivo. Il recedente deve versare la quota ordinaria corrente se in essere ci sono impegni già programmati o se la comunicazione è tardiva.

All'Assemblea Generale, con approvazione da parte della maggioranza assoluta dei componenti della stessa, è demandata la facoltà di escludere un associato e richiedere allo stesso il versamento di tutte le quote non versate oltre alla quota ordinaria corrente per eventuali impegni già programmati.

Art. 16 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'**Associazione** potrà essere deliberato da un numero di soci pari ai tre quarti del totale degli associati.

Nel caso di scioglimento dell'**Associazione**, i beni mobili ed immobili, nonché eventuali liquidità, verranno devoluti al patrimonio dei Comuni ed Enti pubblici facenti parte dell'**Associazione**, secondo le quote di riparto utilizzate per il versamento dei contributi ordinari.

Art. 17 Disposizioni varie

Copie del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione annuale, devono essere inviate per conoscenza, ai Comuni e alle Province facenti parte dell'**Associazione**.

Gli Enti, Consorzi, Associazioni ed Organismi aderenti all'**Associazione**, possono richiedere copia dei bilanci annuali, sia consuntivo che preventivo.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

In caso di controversie il Foro competente è quello di Mantova.